



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 231 DEL 10/12/2025**

### **OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE, DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – REGOLAMENTO COMUNALE – MODIFICA E AGGIORNAMENTO**

L'anno duemilaventicinque il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 09:30, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Sara Francescangeli.

Partecipa il segretario generale del Comune di Terni Iole Tommasini.

La seduta è pubblica e in modalità streaming.

Partecipano alla seduta, presenti in momenti diversi, gli assessori Corridore, Iapadre, Maggi, Renzi, Salinetti, Schenardi.

Al momento dell'apertura del punto in oggetto (ore 10:16) con sistema di rilevazione elettronica, risultano: PRESENTI 26 ASSENTI 7

NOMINATIVO		NOMINATIVO	
BANDECCHI STEFANO	Assente	MASELLI ORLANDO	Presente
BATINI CLAUDIO	Presente	MENGARONI FEDERICA	Presente
CECCONI MARCO CELESTINO	Presente	ORSINI VALDIMIRO	Presente
COLASANTI ANDREA	Presente	PASTURA ROBERTO	Presente
CONSALVI IVANO	Assente	PASSONI AGNESE	Presente
DI GIROLAMO MICHELE	Assente	PATALOCCO LEONARDO	Presente
FABRIZI CINZIA	Assente	PRESCIUTTINI MIRKO	Presente
FEDERIGHI RAFFAELLO	Presente	PRIMIERS DANILLO	Presente

FERRANTI FRANCESCO MARIA	Presente	PROIETTI TROTTI ELENA	Assente
FIGLIOLI CLAUDIO	Assente	ROSATI GIULIA	Presente
FORTUNATI ILARIA	Presente	SEVERONI MARINA	Presente
FORTUNATI RICCARDO	Presente	SPINELLI PIERLUIGI	Presente
FRANCESCANGELI SARA	Presente	STERLINI ANDREA	Presente
FRANCUCCI MASSIMO	Presente	TREQUATTRINI SANDRO	Presente
GAMBINI MARIA ELENA	Presente	TRIPPINI ROBERTA	Assente
GUBBIOTTI EMIDIO MATTIA	Presente	VERDECCHIA GUIDO	Presente
MARCHETTI MASSIMILIANO	Presente		

# **PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 155 del 21/11/2025**

**ISTRUTTORIA: DIREZIONE UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE**

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE, DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – REGOLAMENTO COMUNALE – MODIFICA E AGGIORNAMENTO**

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, contiene la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, contiene la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale.

**Viste:**

- la deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 8.2.2021 con la quale è stato istituito e disciplinato il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati in via transitoria;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 92 del 29.3.2021 con la quale è stata approvata la disciplina definitiva involgente l'istituzione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 21.03.2023 con la quale il regolamento veniva emendato per recepire la riclassificazione delle strade comunali a seguito di istruttoria pervenuta dalla direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio.

#### **Preso atto che:**

- l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che *“... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”*;
- l'art. 19-bis del D.L. 95/2025 ha previsto la possibilità per i Comuni di rivalutare il canone unico patrimoniale annualmente, in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- alla luce della predetta modifica normativa l'art. 1, comma 817 della L. 160/2019 stabilisce che *“il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile”*.

#### **Considerato che**

- la norma introdotta può essere considerata quale estensione, a tutte le fattispecie oggetto di Cup, del dettato normativo del comma 831 della legge n. 160/2019 laddove, in relazione alle tariffe dei servizi di rete era esplicitamente previsto fin dal principio che *“gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente”*;
- dalla lettura del testo normativo si evince che la rivalutazione non riguarda le tariffe del canone mercatale tenuto conto che già lo stesso comma 837 consente un aumento delle tariffe nella misura massima del 25% della tariffa base fissata dal legislatore e che le uniche variazioni possibili sono quelle previste dal medesimo comma, ma senza la possibilità di applicare un incremento ISTAT libero.

## **Rilevato che**

- in ossequio al principio dell'invarianza di gettito che ha caratterizzato l'applicazione del prelievo dalla sua introduzione nel 2021, le tariffe sono rimaste fino ad oggi invariate, seppure il Canone Unico rappresenti un corrispettivo per una concessione o autorizzazione, suggerendo dinamiche diverse rispetto all'impostazione tributaria, da legarsi quindi al valore economico della risorsa pubblica concessa;
- appare dunque opportuno che il Comune, a fronte della necessità di preservare il valore reale dell'entrata patrimoniale, possa decidere di adeguare le tariffe sulla base delle nuove valutazioni del patrimonio pubblico ed in considerazione dei valori del mercato correnti.

**Specificato che** è intenzione del Comune di Terni di procedere con l'adeguamento ISTAT del canone.

## **Preso atto che**

- per quanto precede è necessario provvedere all'aggiornamento del regolamento vigente inserendo pertanto una clausola che preveda l'incremento annuale ed automatico delle tariffe sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025, in deroga al principio dell'invarianza di gettito;
- viene pertanto inserito nel vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" l'art. 3 bis così rubricato "**Art. 3-bis- Rivalutazione ISTAT:** *"Le tariffe del canone unico patrimoniale deliberate devono essere annualmente e automaticamente rivalutate, a decorrere dall'esercizio 2026, sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025. Per il canone mercatale si fa riferimento al dettato del comma 837 della L. 160/2019."*

**Ritenuto** altresì opportuno posticipare al 28 febbraio la scadenza di pagamento della rata unica (in caso di versamento in un'unica soluzione) ovvero della prima rata (in caso di versamento rateale) del canone di esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree pubbliche, già fissate al 31 gennaio di ogni anno, al fine di consentire al concessionario l'adeguamento delle tariffe e della conseguente bollettazione, considerato che l'ISTAT pubblica l'aggiornamento della variazione percentuale dei prezzi al consumo (indice FOI) solitamente a metà del mese successivo;

**Dato atto** che è pertanto necessario provvedere alla modifica degli artt. 18 e 58 del vigente regolamento che indicano la data del 31 gennaio per i relativi versamenti, segue:

**Articolo 18- vigente****Pagamento del canone**

1. Il pagamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice. Qualora l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a € 5,00 il canone non è dovuto;
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

**Articolo 58- vigente****Versamento del canone per le occupazioni****Articolo 18- emendato****Pagamento del canone**

1. Il pagamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice. Qualora l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a € 5,00 il canone non è dovuto;
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

**Articolo 58- emendato****Versamento del canone per le occupazioni**

<b>permanenti</b>	<b>permanenti</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.</li> <li>2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.</li> <li>3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.</li> <li>4. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.</li> <li>5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 258,00.</li> <li>6. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</li> <li>7. Qualora l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a € 5,00 il canone non è dovuto</li> <li>8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.</li> <li>2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.</li> <li>3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno.</li> <li>4. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.</li> <li>5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 258,00.</li> <li>6. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</li> <li>7. Qualora l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a € 5,00 il canone non è dovuto</li> <li>8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione</li> </ol>

**Richiamati:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.*

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il canone unico patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

**Dato atto che** il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della Legge 241/90 è la dott.ssa Giulia Scosta.

**Atteso che** la presente proposta comporta riflessi diretti sulla situazione finanziaria, economico e patrimoniale dell'ente.

**Acquisiti:**

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa da parte del Dirigente della Direzione Ufficio Unico delle Entrate Comunali;
- il parere regolarità contabile espresso dalla Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., e ss.mm.ii.

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

**Viste:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 272 in data 23 dicembre 2024, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 13 gennaio 2025, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025- 2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 30 gennaio 2025, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 30.1.2025, con cui è stata approvata la modifica al Modello Organizzativo dell'Ente che ha definito la macrostruttura in articolazioni e assegnato a ciascuna di queste le relative funzioni e competenze;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 174 in data 4 agosto 2025, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2026-2028.

**Visto** lo Statuto Comunale.

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

**Ritenuto** necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza.

**PROPONE**

Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte integrante del presente atto:

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare la modifica del vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” inserendo l'art. 3 bis, così rubricato “**Art. 3-bis- Rivalutazione ISTAT:** *“Le tariffe del canone unico patrimoniale deliberate devono essere annualmente e automaticamente rivalutate, a decorrere dall'esercizio 2026, sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato*”

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025. Per il canone mercatale si fa riferimento al dettato del comma 837 della L. 160/2019.

3. di approvare, per le motivazioni di cui sopra, l' emendamento al vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", modificando gli art. 18 e 58 come di seguito:

<b>Articolo 18- vigente</b>	<b>Articolo 18- emendato</b>
<p><b>Pagamento del canone</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il pagamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice. Qualora l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a € 5,00 il canone non è dovuto;</li><li>2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.</li><li>3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.</li><li>4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.</li><li>5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.</li><li>6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.</li><li>7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali,</li></ol>	<p><b>Pagamento del canone</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il pagamento deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice. Qualora l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a € 5,00 il canone non è dovuto;</li><li>2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.</li><li>3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.</li><li>4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno.</li><li>5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.</li><li>6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.</li><li>7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi</li></ol>

epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Articolo 58- vigente**

##### **Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 258,00.
6. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Qualora l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a € 5,00 il canone non è dovuto
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima

interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Articolo 58- emendato**

##### **Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 28 febbraio di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 258,00.
6. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Qualora l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a € 5,00 il canone non è dovuto
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura

deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione

straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione

4. di dare atto che, per l'effetto, il menzionato regolamento assume la formulazione come in allegato alla presente deliberazione (All. 1);
5. di dare atto che, con apposita deliberazione, la Giunta comunale propone l'approvazione delle tariffe del canone unico nel rispetto del presente Regolamento e degli stanziamenti riportati nel bilancio di previsione 2026-2028;
6. di dare atto, altresì, che la presente proposta comporta riflessi diretti sulla situazione finanziaria, economico e patrimoniale dell'ente;
7. di pubblicare il regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente;
8. di dare atto, infine, che il presente atto è adottato con immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell'urgenza;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione, per quanto di competenza, agli uffici comunali e al Concessionario del servizio.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di riferimento n. 155 del 21.11.2025;
- dato atto che la proposta in oggetto è stata illustrata dall' assessore Bordoni nella seduta di Giunta del 25.11.2025;
- visto il parere di regolarità tecnica "favorevole" espresso dal dirigente dell'Ufficio Unico delle Entrate dott. Claudio Carbone ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visto il parere di regolarità contabile "favorevole" espresso dal dirigente della direzione Risorse Finanziarie dott.ssa Grazia Marcucci, ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 292 del 2.12.2025 prot. n. 194307/2025;
- visto il parere favorevole espresso dalla competente commissione consiliare;
- visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso

## **Per la Giunta illustra la proposta di deliberazione l'assessore Iapadre.**

Il Presidente cede la parola al presidente della terza commissione, consigliere Batini che riferisce in merito al parere favorevole espresso dalla commissione sulla proposta in oggetto.

Il Presidente dichiara aperta la **fase della discussione** ed intervengono, come da registrazione integrale della seduta, disponibile in archivio ed in streaming, i consiglieri Verdecchia, Pastura, Masselli e Cecconi.

Entra in aula, alle ore 10:26, il consigliere Fabrizi Cinzia : i presenti sono 27.

Poiché non vi sono richieste di intervento da parte dei consiglieri in fase di dichiarazione di voto il Presidente pone **in votazione la proposta n. 155 del 21.11.2025**

Dopodiché

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti:

- FAVOREVOLI (17) –(Batini Claudio, Colasanti Andrea, Federighi Raffaello, Fortunati Ilaria, Fortunati Riccardo, Francescangeli Sara, Francucci Massimo, Gambini Maria Elena, Marchetti Massimiliano, Mengaroni Federica, Passoni Agnese, Presciuttini Mirko, Primieri Danilo, Rosati Giulia, Severoni Marina, Sterlini Andrea, Trequattrini Sandro)
- CONTRARI (5) – (Fabrizi Cinzia , Ferranti Francesco Maria, Masselli Orlando, Orsini Valdimiro, Verdecchia Guido)
- ASTENUTI (5) – (Cecconi Marco Celestino, Gubbiotti Emidio Mattia, Pastura Roberto, Patalocco Leonardo, Spinelli Pierluigi) su 27 componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di rilevazione elettronica

### **DELIBERA**

- di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla integralmente.

Il Presidente pone quindi in **votazione l'immediata eseguibilità dell'atto** e

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

con voti:

- FAVOREVOLI (17) –(Batini Claudio, Colasanti Andrea, Federighi Raffaello, Fortunati Iliara, Fortunati Riccardo, Francescangeli Sara, Francucci Massimo, Gambini Maria Elena, Marchetti Massimiliano, Mengaroni Federica, Passoni Agnese, Presciuttini Mirko, Primieri Danilo, Rosati Giulia, Severoni Marina, Sterlini Andrea, Trequattrini Sandro)
- CONTRARI (5) – (Fabrizi Cinzia , Ferranti Francesco Maria, Masselli Orlando, Orsini Valdimiro, Verdecchia Guido)
- ASTENUTI (5) – (Cecconi Marco Celestino, Gubbiotti Emidio Mattia, Pastura Roberto, Patalocco Leonardo, Spinelli Pierluigi) su 27 componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di rilevazione elettronica

## **D E L I B E R A**

- Di approvare l'immediata esecutività dell'atto.

LA REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA E' DISPONIBILE SUL CANALE YOUTUBE DEL COMUNE E CONSERVATA NELL'ARCHIVIO INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

Il Presidente del Consiglio

Sara Francescangeli

Il segretario generale

Iole Tommasini